

FONDAZIONE COLLEGIO
UNIVERSITARIO DI BRESCIA

REGOLAMENTO
PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

FONDAZIONE COLLEGIO UNIVERSITARIO DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER LE SELEZIONI DEL PERSONALE

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Principi generali	3
Art. 3 – Ambito di applicazione	3
Art. 4 - Norme generali di accesso	3
Art. 5 – Requisiti per l’accesso	4
Art. 6 – Avviso pubblico di selezione.....	4
Art. 7 – Domanda e documenti per l’ammissione alla selezione ed alle prove selettive	5
Art. 8 - Commissione giudicatrice.....	5
Art. 9 - Compiti della Commissione giudicatrice	6
Art. 10 – Graduatoria e assunzioni	6
Art. 11 – Accesso all’impiego a tempo determinato	7
Art. 12 –Tutela della privacy.....	7
Art. 13 –Norme di rinvio finali.....	7
Art. 14 –Entrata in vigore	7

Art. 1 – Finalità

1. La Fondazione Collegio Universitario di Brescia, di seguito denominata Fondazione, adotta il presente Regolamento per garantire trasparenza, pubblica evidenza e imparzialità nel reclutamento del personale.

Art. 2 – Principi generali

1. La Fondazione procede alla selezione del proprio personale, assicurando celerità ed economicità di espletamento, con procedure efficienti, economiche, imparziali e non discriminatorie, sulla base dei principi di cui all'art. 35, c.3, D.lgs 165/2001, come modificato dalla L. 27 dicembre 2019, n.160:
 - a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
 - c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
 - d) decentramento delle procedure di reclutamento;
 - e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
2. Il personale può essere assunto, con contratti a tempo determinato e indeterminato, a tempo parziale o a tempo pieno, o con altre forme contrattuali nel rispetto delle prescrizioni di legge e del CCNL adottato dalla Fondazione.
3. Il personale è individuato:
 - mediante procedure comparative selettive di verifica dei requisiti di professionalità, capacità e attitudini richieste per la specifica posizione lavorativa da ricoprire;
 - mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola d'obbligo.

All'atto della presa di servizio in prova saranno comunque definite competenze, orario e retribuzione sulla base della qualifica di inquadramento secondo quanto previsto dal CCNL vigente ed applicato dalla Fondazione.

L'assunzione definitiva avviene con contratto di lavoro individuale da stipularsi a conclusione del periodo di prova.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'assunzione di personale dipendente. Il Regolamento non si applica in caso di assunzioni obbligatorie di soggetti di cui alla Legge n.68/99.

Art. 4 - Norme generali di accesso

La Fondazione procede alle assunzioni nei limiti e secondo i profili e le qualifiche previste dalla dotazione organica di funzionamento deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle declaratorie del CCNL adottato.

L'instaurazione dei rapporti di lavoro avviene:

- a) per selezione pubblica sulla base della tipologia di concorso e di eventuali prove selettive. Il bando dovrà prevedere la forma prescelta e le prove selettive, definite di conformità all'art. 35 D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 27 dicembre 2019, n.160 e L. 56/2019 e art. 1 della L. 145/2018. Il bando potrà prevedere una riserva di posti in misura non superiore al 50% a favore dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso la Fondazione.
- b) mediante selezione degli iscritti alle liste di collocamento tenute dai competenti uffici;
- c) per chiamata degli appartenenti alle categorie protette, di cui alla legge n. 68/99 s.m.i.

Art. 5 – Requisiti per l'accesso

1. I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

- a) Età non inferiore agli anni 18. La Fondazione può stabilire limiti massimi di età per l'accesso a specifiche figure professionali in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità della Fondazione medesima;
- b) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea, oppure essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità;
- c) Essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego accertata direttamente dalla Fondazione prima dell'assunzione;
- d) Essere in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni, riconosciuti in Italia, richiesti nell'avviso;
- e) Non aver riportato condanne penali per reati che, per la loro natura e per la loro gravità, facciano venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'accesso al posto oggetto della selezione, salvo avvenuta riabilitazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prescrivere eventuali ulteriori requisiti specifici da inserire in seno all'avviso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla selezione, salvo quello di idoneità fisica che deve sussistere all'atto del relativo accertamento.

E' garantito il rispetto delle pari opportunità tra candidati di sesso diverso ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla selezione ovvero, se accertata successivamente, durante i controlli preassuntivi, la mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

E' esclusa la assunzione o attribuzione di incarichi a coniugi o parenti di primo grado dei soggetti che ricoprono responsabilità di controllo o di amministratore e/o dirigente o di quadro titolare di posizione nonché ai coniugi o parenti di primo grado dei soggetti che, ricoprono ruoli di rappresentanza, di indirizzo e di controllo con riferimento alla Fondazione, salvo deroga motivata.

Art. 6 – Avviso pubblico di selezione

1. L'avviso di selezione deve indicare il profilo professionale richiesto, le mansioni di massima, la tipologia di contratto e di inquadramento, il periodo di prova nonché i requisiti di ammissione ed i titoli di studio richiesti ed i termini di presentazione della domanda di partecipazione, redatta secondo quanto prescritto all'art. 7.
2. L'avviso di selezione andrà sempre pubblicato in forma integrale sul sito internet ed esposto nella bacheca degli avvisi della Fondazione per il tempo di almeno 15 giorni di

calendario precedenti la data di apertura del termine per la presentazione delle domande. L'avviso di selezione può venire pubblicizzato anche con ulteriori modalità di volta in volta ritenute dal C.d.A. più idonee in relazione al profilo ricercato quali, a titolo esemplificativo: pubblicazione per estratto dell'avviso su quotidiani locali; invio al Centro per l'impiego, invio dell'avviso ad amministrazioni comunali limitrofe.

Art. 7 - Domanda e documenti per l'ammissione alla selezione e alle prove selettive

1. I concorrenti alle procedure di selezione devono presentare domanda in carta semplice, nella quale dichiarano, sotto la propria responsabilità:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito;
 - b) l'indicazione della selezione cui intendono partecipare;
 - c) la propria cittadinanza;
 - d) il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari;
 - e) l'idoneità fisica all'impiego;
 - f) il non aver riportato condanne penali per reati che, per la loro natura e per la loro gravità, facciano venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'accesso al posto oggetto della selezione, salvo avvenuta riabilitazione;
 - g) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi;
 - h) il possesso del titolo di studio richiesto.
2. La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione.
3. A corredo della domanda i concorrenti devono produrre:
 - a) copia dei titoli di studio espressamente richiesti, ovvero dei documenti aventi corrispondente valore. La produzione dei titoli può essere provvisoriamente sostituita da autocertificazione della loro esistenza e possesso in capo al candidato che, a pena di decadenza, prima dell'assunzione dovrà procedere al deposito dei documenti richiesti;
 - b) il proprio *curriculum* in formato europeo;
 - c) tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli;
 - d) copia della carta d'identità o altro documento d'identità valido;
 - e) copia conforme all'originale del permesso di soggiorno se cittadino extra comunitario.
4. In caso di partecipazione contemporanea a più prove selettive della Fondazione, è sufficiente che il concorrente corredi dei documenti una delle domande ed allegghi alle altre un elenco, in carta semplice, dei documenti stessi, con esplicito richiamo alla domanda nella quale sono stati inseriti.
5. Prima dell'eventuale assunzione, il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità all'originale dei documenti presentati, La Fondazione potrà effettuare ogni controllo utile ad accertare la veridicità delle dichiarazioni. La mancanza anche di uno solo dei requisiti comporterà la decadenza del diritto alla assunzione e la revoca automatica della assunzione se avvenuta.
6. Le domande potranno essere consegnate a mano presso la sede della Fondazione oppure inoltrate a mezzo telefax, posta elettronica certificata, posta raccomandata A/R, o altro mezzo purché idoneo a dare certezza sulla data di ricevimento. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza del termine.

Art. 8 - Commissione giudicatrice.

1. La Commissione di valutazione nei procedimenti di selezione per avviso pubblico è nominata dal Consiglio di Amministrazione
2. La Commissione è composta da tre membri. Ne faranno parte:
 - a) Il Direttore della Fondazione
 - b) Un esperto qualificato in possesso di idoneo titolo di studio nella disciplina/area a concorso;
 - c) Un altro membro con esperienza professionale specifica, esterno alla Fondazione di volta in volta designato in ragione delle caratteristiche del posto da ricoprire.
3. La Commissione potrà avvalersi di un Segretario, scelto anche tra i dipendenti della Fondazione con esclusivi compiti di supporto alla Commissione e di verbalizzazione; nonché, se necessario, di personale con funzioni di vigilanza durante le prove scritte o pratiche, in presenza di un elevato numero di partecipanti.
4. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici dipendenti della Fondazione e al personale con funzioni di vigilanza non compete alcun compenso, salvo che per le ore eccedenti il normale orario di lavoro, riconosciute e retribuite a norma di contratto. Solo per i membri esterni potrà essere deliberato un compenso dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Compiti della Commissione giudicatrice.

1. Nella prima riunione la Commissione giudicatrice:
 - a) verifica il possesso dei requisiti dei candidati;
 - b) stabilisce i criteri di valutazione dei titoli e delle prove secondo gli indirizzi dettati dal CdA per la copertura del posto a concorso;
 - c) indica le modalità di svolgimento delle prove e le relative date.
2. Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti. Per ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti.
3. Ai fini della selezione degli idonei ciascun membro esprimerà il proprio giudizio attribuendo un punteggio secondo i criteri di ripartizione fissati per le singole prove e per i titoli alla stregua del comma 1 del presente articolo. Si formerà quindi una graduatoria provvisoria da proporre al CdA. La Commissione potrà però non procedere alla formazione della graduatoria se non vi siano ad avviso della stessa Commissione candidati idonei.
4. I verbali, debitamente firmati in ogni loro parte, unitamente alle domande, ai documenti, agli elaborati delle prove e a ogni altro atto relativo alla selezione, sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'esame ed approvazione della graduatoria finale e per l'avvio delle procedure di assunzione. In caso di parità sarà selezionato il candidato più giovane.

La graduatoria non fa sorgere comunque un diritto, aspettativa tutelata o titolo alla assunzione. La Fondazione potrà invece attingere alla graduatoria per l'assunzione di personale con profilo coerente per i 12 mesi successivi alla data della approvazione, purché sussista correlazione tra ruolo da ricoprire e competenze accertate in fase di selezione.

Art. 10 – Graduatoria e assunzioni

1. La graduatoria finale di merito e l'elenco dei vincitori vengono pubblicati sul sito Internet e alla bacheca della Fondazione per trenta giorni.
2. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo raccomandata A.R., ad assumere servizio in via provvisoria entro un dato termine, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo

professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori. Nel caso in cui il candidato rinunci, la assunzione può essere proposta ai successivi in graduatoria.

3. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina.
4. L'assunzione in servizio avviene dopo il superamento del periodo di prova con contratto individuale di lavoro subordinato, secondo le forme contrattuali d'impiego previste nel bando o avviso, nel rispetto del contratto collettivo di categoria e delle normative nazionali.

Art. 11 –Accesso all'impiego a tempo determinato

L'accesso al lavoro con contratti a tempo determinato può avvenire solo per ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (L. 96/2018 s.m.i.) o per la copertura di posti vacanti in attesa di espletamento delle procedure di cui all'art. 4 lett. a) nonché, eventualmente in attesa delle procedure per la copertura del posto a tempo indeterminato. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali la fondazione potrà fare ricorso a tutte le forme di lavoro flessibile contemplate all'art. 36 D.lgs 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017.

La selezione avviene con avviso pubblico per titoli e colloquio selettivo, oppure mediante utilizzo di graduatoria valida, formata per la copertura di posti a tempo indeterminato. La graduatoria è valida, se approvata non più di 12 mesi prima e relativa al profilo professionale previsto per la copertura a tempo determinato.

La selezione per avviso pubblico sarà svolta dal Direttore, coadiuvato da un dipendente di profilo coerente, sulla base di attribuzione di punteggio per titoli e colloquio, determinato in seno all'avviso o reso esplicito dal Direttore in apertura delle operazioni di selezione, secondo gli indirizzi del CdA sulla base del profilo professionale da ricoprire.

Art. 12 –Tutela della privacy

La tutela della privacy è assicurata mediante attenta e piena applicazione delle norme vigenti in materia (in particolare D.Lgs 196/2003) e del Regolamento (UE) 2016/679.

Il/la concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché alla applicazione degli altri diritti riconosciuti dagli artt. 15, 17, 18 e 20 del Regolamento (UE) 2016/679. Per l'esercizio dei propri diritti il/la concorrente potrà rivolgersi all'ufficio segreteria della Fondazione.

Il Legale Rappresentante di questa Fondazione è titolare del trattamento dei dati, salvo diversa nomina o delega specifica.

Art. 13 –Norme di rinvio finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto della Fondazione, del Codice Civile e, per recepimento le leggi in materia di pubblico impiego, se compatibili con la natura privata dell'Ente.

Art. 14 –Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dovrà essere pubblicato sul sito della Fondazione.